



FARE AMBIENTE SETTORE GUARDIE ECOZOOFILICHE
DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA

Via Lattanzio Gambara, 87 – 25121 Brescia (BS) Italia

Tel. 3461283820 - Fax. 0307640005 - Mail: brescia@guardiefareambiente.it - Pec: bresciaguardiefareambiente@pec.it

VERBALE DI SEDUTA E DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2022, il giorno 12, del mese di luglio, alle ore 20:30, presso l'Armeria Desenzani a Brescia, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione sopra ascritta in *Seduta ordinaria (giusta deroga normativa) e in seconda convocazione*, per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica Statuto per adeguamento normativo.
 - 2) Discussione su possibili future convenzioni.
- ✓ Assume la presidenza della Seduta il Sig. Marco Barbetti in qualità di Presidente dell'Associazione.
✓ Verbalizza il Sig. Luca Bonomelli in qualità di Segretario.

Il Presidente, dato atto che la prima convocazione è andata deserta, verificato il numero legale dei presenti, dichiara valida e aperta la seduta.

Svolgimento della discussione dei punti all'O.d.G. e relative deliberazioni

1) Punto 1

Il Presidente espone le proposte di modifica allo statuto
In merito al presente punto l'Assemblea

APPROVA

le modifiche statuarie e il nuovo Statuto (Allegato 1).

2) Punto 2

Il presidente espone alcuni resoconti sulle convenzioni ancora in atto e idee su possibili future convenzioni

In merito al presente punto l'Assemblea

PRENDE ATTO

* * * * *

Esaurita la trattazione degli argomenti, la Seduta viene tolta alle ore 22:00 dello stesso giorno in quanto null'altro risulta all'ordine del giorno, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente Verbale.

Brescia, addì 12.7.2022

In fede


Il Segretario
Luca Bonomelli




Il Presidente
Marco Barbetti

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di Registro, come da art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"FARE AMBIENTE SETTORE GUARDIE ECOZOOFILIE -
DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA – Organizzazione di Volontariato"



Allegato A all'atto
OPERATORE TRIBUTARIO
Laura Bonetti

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata "FARE AMBIENTE SETTORE GUARDIE ECOZOOFILIE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA – Organizzazione di Volontariato", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "FareAmbiente Brescia - ODV".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in BRESCIA (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione aderisce al Movimento Ecologista Europeo.

ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Aderenti, svolge in favore di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
- tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico;
- salvaguardia e protezione di specie animali in via di estinzione e soccorso di altri animali dall'attività dei quali possano derivare effetti benefici sull'uomo;
- promozione dello sviluppo sostenibile e della tutela, gestione e valorizzazione dell'ambiente nella sua più ampia accezione e perciò comprensivo di beni e valori afferenti all'ecosistema, al patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e monumentale ed al paesaggio;
- recupero alla collettività dei beni ambientali, culturali e artistico-monumentali in stato di abbandono;

- promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente come un obbligo individuale e sociale, di valenza universale e di carattere squisitamente costituzionale, anche per il superamento delle differenze sociali e di tutela delle minoranze;
- proteggere, tutelare e valorizzare gli animali, la natura e l'ambiente, la fauna e la flora, in particolare modo le specie deboli o in via di estinzione;
- formare operatori specializzati per la vigilanza ambientale terra - acqua - aria, per l'attività di accertamento e di contestazione verso tutte le forme di maltrattamento degli animali, di inquinamento e di degrado ambientale, nonché le violazioni alle leggi vigenti relative alle disposizioni in materia ecologico/ambientale, zoofila, faunistica e ittica, contenute in norme statali e regionali, nonché nei provvedimenti istitutivi dei singoli comuni e degli enti locali e governativi;
- istituire un Settore di Guardie ecologiche, zoofile, ittiche, venatorie ed ambientali per la vigilanza e la tutela del territorio, la cui gestione sarà affidata al preposto Coordinamento Nazionale istituito presso la sede nazionale di Fare Ambiente in base al disposto del regolamento attuativo vigente per tale attività;
- creare appositi corsi e seminari per valorizzare e specializzare le proprie guardie, ed anche i semplici associati che si riterranno interessati al progetto Guardie Ecozoofile;
- promuovere progetti e programmi di recupero, valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico nonché operare per partecipare alla stesura od alla modifica delle leggi per l'ambiente;
- favorire l'educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell'ambiente e alla cultura della sostenibilità;
- promuovere attività di ricerca, di comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulle azioni per l'attuazione dello sviluppo sostenibile, nonché iniziative sportive e ricreative che abbiano come scopo quello di favorire l'integrazione delle culture e delle diversità, salvaguardando le tipicità di ogni popolo;
- promuovere le azioni sociali e giudiziarie di tutela dei diritti della collettività e di salvaguardia dell'ambiente, compatibilmente con la normativa vigente;
- partecipare alla gestione dei parchi delle aree protette e compiere ogni altra attività connessa agli obiettivi dell'Associazione;
- promuovere la collaborazione con altri enti pubblici e privati per la prevenzione e la tutela del patrimonio zootecnico, ittico, faunistico, ambientale;

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 3 – Ammissione

Sono Aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti Aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 4 – Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'Aderente, anche minore d'età, il diritto di voto nell'Assemblea.

Tra gli Aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli Aderenti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Aderenti o delle persone Aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 5 – Perdita della qualità di Aderente

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli Aderenti.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di Aderente, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro degli Aderenti.

L'Aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Aderenti.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Segretario;
- f) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale.

ART. 8 – Composizione dell'Assemblea degli Aderenti

L'Assemblea degli Aderenti (l'"Assemblea") è composta da tutti gli Aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Aderenti.

Ciascun Aderente ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del **Consiglio Direttivo** ovvero, in sua assenza, da un Aderente nominato dall'Assemblea.

ART. 9 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del **Presidente del Consiglio Direttivo** almeno una volta all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su **domanda motivata** e firmata di almeno un **decimo degli Aderenti**.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'Aderente che partecipa e vota.

ART. 10 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

- 
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
 - c) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
 - d) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
 - g) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
 - h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza;
 - i) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Aderenti, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Aderenti presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli Aderenti presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun Aderente può rappresentare fino ad un massimo di due Aderenti, nei limiti di legge.

ART. 11 – Assemblea straordinaria



All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli Aderenti e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli Aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli Aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Aderenti presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli Aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun Aderente può rappresentare fino ad un massimo di due Aderenti, nei limiti di legge.

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Nel caso in cui uno o più amministratori, che non superino la metà dell'organo di amministrazione, cessino dall'incarico per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo alla lista dei candidati consiglieri non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'organo stesso e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo, che deve essere rinnovato con urgenza. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 13 - Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Aderenti dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il Consiglio Direttivo ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; può adottare in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, che dovranno essere ratificati dalla stessa nella prima seduta successiva; può costituire dei gruppi

operativi, regolamentati da apposito Regolamento, formati da soci, che volontariamente intendono prestare la propria opera gratuita, nelle attività istituzionali svolte a supporto dei principi e dei valori istituzionali dell'organizzazione.

Il Consiglio può costituire, tra gli Aderenti dell'Associazione non facenti parte del Consiglio Direttivo, uno speciale gruppo denominato "Commissione di Garanzia" (d'ora in poi, "Commissione"), formata da tre componenti, di cui uno eletto al suo interno con funzioni di Presidente che restano in carica per la stessa durata del Consiglio che li ha nominati. I membri non sono revocabili dal Consiglio. Nel caso in cui uno o più membri vengano meno per qualsiasi ragione, il Consiglio provvede alla loro sostituzione alla prima seduta utile.

La Commissione vigila sui comportamenti tenuti dagli Aderenti, dai volontari, dai dipendenti, dai dirigenti e dagli amministratori dell'Associazione ed esprime, anche d'ufficio, eventuali pareri e/o giudizi e/o segnalazioni in merito, proponendo all'organo competente, qualora ritenuto necessario, i provvedimenti da adottare secondo suo insindacabile giudizio.

Per qualsiasi questione e argomento, gli Aderenti possono ricorrere alla Commissione e presentare istanze affinché la stessa provveda, senza obbligo, a fornire un suo giudizio e/o parere non vincolante.

L'Assemblea degli Aderenti può adottare un apposito regolamento per disciplinare quanto non già normato nel presente articolo in merito alla composizione e al funzionamento della Commissione.

ART. 14 – Il Presidente

Il Presidente, denominato anche "Presidente Provinciale", è il Presidente dell'Associazione, nonché Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Provinciale è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli Aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione e/o di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere ratificati dal Consiglio stesso appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, denominato anche "Vice Presidente Provinciale", sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il Vice Presidente Provinciale è anche il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario

Il Segretario, denominato anche "Segretario Provinciale", svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Il Segretario Provinciale è il Responsabile della Segreteria dell'Associazione.

Il Segretario è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

ART. 17 – L'Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni.



Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli Aderenti.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 20 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli Aderenti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 21 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 22 – Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli Aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – *Scioglimento*

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, Aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Organizzazione di Volontariato, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24 – *Clausola compromissoria*

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli Aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale giudicherà e deciderà *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni solari.

ART. 25 – *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ART. 26 – *Norma transitoria*

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

FareAmbiente Brescia - ODV

Il Segretario Provinciale



Il Presidente Provinciale

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di Registro, come da art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

3 4720 28/07/2022

0,00

0,00

0,00

0,00

TM422L004720000ZH

codice identificativo

per eventuali adempimenti successivi

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TM4

